

Art. 16.

L'impiegato che sia riconosciuto inabile al servizio può essere dispensato.

La dispensa può essere inoltre decretata quando sia necessaria nell'interesse del servizio.

Essa dev'essere preceduta, per gl'impiegati aventi grado inferiore a quello effettivo o parificato di direttore generale, dal parere del Consiglio di amministrazione e da deliberazione del Consiglio dei ministri.

Per gl'impiegati aventi grado effettivo o parificato di direttore generale la dispensa deve essere preceduta da deliberazione del Consiglio dei ministri, il quale deve sentire personalmente l'impiegato ove questi lo chieda.

Il motivo che ha determinato la dispensa dev'essere espresso nel relativo decreto, in cui si deve pure far cenno del preventivo parere emesso dal Consiglio di amministrazione, quando occorra, e della deliberazione del Consiglio dei ministri.

Gli onorevoli Turati, Sacchi, Barzilai, Romussi, Vicini, Agnini, Berenini, Zerbo, Giacomo Ferri, Fera, propongono la soppressione del secondo comma di questo articolo.

BARZILAI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Barzilai.

BARZILAI. Poche parole. Il secondo comma dell'articolo 16 mi fa l'impressione che noi ci troviamo dinanzi ad un codice disciplinare nel quale tutti gli articoli assicurino ad una determinata categoria di funzionari una serie di diritti e nel quale poi vi sia un altro articolo nel quale si dica che è in facoltà del ministro dal quale quei funzionari dipendono di non far niente di tutte le cose che si sono dette prima.

Infatti, quando si ammette che un ministro possa dispensare un impiegato dal servizio, è evidente che nella frase « interessi del servizio » possono entrare motivi non legittimi per cui si voglia ottenere il licenziamento dell'impiegato. Credo dunque che questo articolo sia molto pericoloso per quella stabilità dell'impiego che la legge dovrebbe garantire; comprendo che molte volte vi sieno di mezzo gli interessi del servizio; ed appunto perciò occorre trovare una formula per cui non debbano entrare nelle deliberazioni, motivi diversi da quelli che sono enunciati.

CAVAGNARI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVAGNARI. Non ho emendamenti da

proporre, però desidero avere alcuni chiarimenti dalla cortesia dell'onorevole presidente Consiglio.

Questo articolo 16 comincia col disporre che l'impiegato che sia riconosciuto inabile al servizio può essere dispensato; a questo proposito desidererei sapere da chi debba partire la prima dichiarazione di inabilità, perchè i pareri di cui si parla poi debbono essere dati sopra questa primitiva deliberazione.

In quanto alla dispensa dal servizio, che può essere decretata quando sia necessaria nell'interesse del servizio, non potrei trovare a ridire su di essa, qualora fosse determinata da una riforma del servizio stesso.

Mettiamo infatti che si facciano soppressioni di certi rami di servizio; è evidente allora che questa soppressione porti con sé come conseguenza, la dispensa dal servizio: è il caso appunto che è già stato citato degli impiegati del macinato che sono stati dispensati dal servizio perchè ne era stata soppressa per legge la funzione.

Un'altra domanda io debbo fare a questo proposito; desidererei sapere se vi sia qualche legge la quale contempra la condizione degli impiegati dispensati dal servizio in forza di una riforma legislativa od amministrativa, perchè per ragioni economiche e finanziarie, essi sono degni di ogni considerazione.

Desidererei anche sapere, dal momento che l'articolo dice che la dispensa dal servizio deve essere preceduta, per gli impiegati aventi grado inferiore a quello effettivo o parificato di direttore generale, dal parere del Consiglio di amministrazione e deve essere deliberata dal Consiglio dei ministri, e che invece, per gli impiegati aventi grado effettivo o parificato di direttore generale la dispensa deve essere preceduta da deliberazione del Consiglio dei ministri, il quale deve sentire personalmente l'impiegato, ove questi lo chieda, se l'onorevole ministro non creda giusto che debba essere equiparata la condizione del direttore generale e di quelli che hanno un grado inferiore, nel senso di concedere anche a questi ultimi il diritto di potere esporre le proprie ragioni.

E, se non si vuole incomodare il Consiglio dei ministri a sentire anche il vicedirettore od altro subalterno nella scala organica, si potrebbe, per lo meno, accordare ad essi il diritto di essere sentiti dal Consiglio d'amministrazione.